



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 197 del 10 agosto 2015.

“Art. 20 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 – Banca della Terra di Sicilia.
Linee guida”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l'art. 20 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il quale prevede che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni della riforma agraria;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 149 del 22 giugno 2015 concernente “Linee guida Banca della Terra di Sicilia”, con la quale la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per la definizione dei canoni, delle modalità e delle procedure per la concessione dei beni inseriti nella “Banca della Terra di Sicilia”, di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 5/2014, come modificato dall'art. 47, comma 16, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la nota prot. n. 51182 dell'8 luglio 2015, nonché il documento alla stessa accluso (Allegato “A”), con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, nel ricordare il contenuto della citata deliberazione della Giunta regionale n. 149/2015, rappresenta che all'art. 20 della predetta legge regionale n.5/2014 sono previste le Linee Guida per la definizione delle modalità e delle tariffe di assegnazione dei terreni della riforma agraria, delle quali richiede l'approvazione;

RITENUTO di approvare le Linee guida per la definizione delle modalità e delle tariffe di assegnazione dei terreni della riforma agraria, di cui all'art. 20 della richiamata legge regionale n. 5/2014;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare le Linee guida per la definizione delle modalità e delle tariffe di assegnazione dei terreni della riforma agraria, di cui all'art. 20 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in conformità alla proposta contenuta nella nota dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea prot. n. 51182 dell'8





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

luglio 2015, ed al documento alla stessa accluso, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

JT

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 197 DEL 10/8/2015 ALLEGATO A PAG 1

REPUBBLICA ITALIANA

REG. REGIONALE
PUBBLICAZIONE
COST. 11/8/00



REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea**

Uffici di Diretta Collaborazione

Unità Regione Siciliana 2771 - 90145 PALERMO

Prot. n. 51182

del 8-7-2015

OGGETTO: art. 20 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - Banca della Terra di Sicilia.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 9 LUG. 2015
PROT. N. <u>2478</u>

Alla Presidenza della Regione

Ufficio della Segreteria di Giunta
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio di Gabinetto
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

e. p.c.


Al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura

LORO SEDI

Con deliberazione n. 149 del 22/06/2015 la Giunta di Governo ha approvato le *Linee Guida* di cui all'art. 47, comma 16 della legge regionale n. 9/2015 (che ha sostituito con esse il Regolamento previsto ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5) contenenti la definizione dei canoni concessori, oltre che le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia.

La legge 5/2014, all'art. 20, altresì, prevedeva la definizione delle *Linee Guida* per la definizione delle modalità e delle tariffe di assegnazione dei terreni della riforma agraria. Tali Linee guida, già trasmesse dall'Assessore pro-tempore con nota prot. 9098 del 3/2/2015 e distribuite per il preliminare esame dalla Segreteria di Giunta regionale con nota prot. 337 dello stesso 3/2/2015, risultano non ancora sottoposte all'esame della Giunta di Governo e pertanto se ne richiede l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Ad ogni buon fine si ritrasmette il documento che va sottoposto all'approvazione dell'organo di Governo, di cui si ribadiscono l'attualità e l'urgenza.



L'ASSESSORE
(Dot. Rosaria Barresi)

9/7/2015
St. 3
Am



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea

LEGGE 28 gennaio 2014, n. 5, art. 20

Linee guida per la definizione delle modalità e delle tariffe di
assegnazione dei terreni della riforma agraria

Premessa

Ai fine di concludere entro due anni le procedure di competenza dell'Ente di Sviluppo Agricolo relative alla riforma agraria, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, adotta le presenti linee guida con le quali vengono definite le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni.

1. Terreni oggetto di assegnazione

Sono oggetto di assegnazione ai sensi della legge di Riforma Agraria n.104/50, i terreni conferiti o comunque acquisiti al patrimonio dell'ESA ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni

Sono altresì oggetto di assegnazione, oltre ai terreni agrari attualmente nella disponibilità dell'E.S.A., quelli che entro il periodo di due anni previsto dalle presenti linee guida, rientrano nella disponibilità perché rinunciati dagli assegnatari o perché abbandonati o per decadenza o premorienza degli assegnatari.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

L'ESA provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti linee guida, a comunicare individualmente agli attuali possessori, previa eventuale verifica attraverso l'Agenzia del territorio e/o la Conservatoria dei registri immobiliari, e/o l'AGEA, l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene, oppure, in caso di rinuncia da parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilità dell'Ente.

Nel caso di rinuncia o di impossibilità di individuare l'attuale possessore, i lotti rientrano nella disponibilità dell'ESA.

L'E.S.A. è tenuto a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei lotti liberi e pertanto disponibili, a disposizione degli interessati, e di cui dovrà provvedere a dare massima divulgazione.

I terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione vengono inseriti nella "Banca della terra di Sicilia" istituita ai sensi dell'art. 21 della l.r. 5/2014.

2. Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 39 della l.r. 104/50, e s.m.i. hanno diritto all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli manuali coltivatori (braccianti agricoli, coltivatori diretti e loro equiparati), che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del Comune presso cui ricadono i lotti, anche se residenti in altro Comune.

Hanno diritto all'assegnazione anche i discendenti entro il quarto grado dell'originario assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio fondiario dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.

Hanno priorità i concessionari o assegnatari di lotti limitrofi nel limite della disponibilità di giornate lavorative, per il cui calcolo vigono i "valori medi di impiego di manodopera per le singole colture" ai sensi del comma 15 art.9 quinquies, legge 28 novembre 1996 n. 608.

Coloro che detengono i lotti in concessione da almeno tre anni, o che abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano rispettato gli obblighi di coltivazione,



IL SEGRETARIO

2

dovranno provvedere a richiedere l'assegnazione del o dei lotti, a tal fine l'ESA entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti linee guida provvederà a sollecitare la presentazione della domanda di assegnazione a tutti i soggetti aventi diritto, che entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito dovranno provvedere a presentare apposita istanza con allegata la documentazione come previsto al successivo articolo 4.

3. Modalità di assegnazione

I lotti di terreno vengono assegnati in proprietà agli aventi titolo, e, come prevede l'art. 37 della l.r. 104/50, per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o suddivisioni o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale avente per oggetto il terreno assegnato è nullo di pieno diritto.

L'ESA produrrà in sede di assegnazione un piano di ammortamento, fissando rate annue, a carico dell'assegnatario per il pagamento del corrispettivo.

Gli artt. 37 e 44 della legge 104/50 che stabiliscono i vincoli e limitazioni d'uso per i lotti di riforma agraria assegnati, prevedono altresì che l'assegnatario dopo che siano trascorsi venti anni dall'assegnazione, sempre che abbia rispettato gli obblighi di coltivazione ed abbia regolarmente pagato le rate annuali, possa chiedere l'affrancazione del lotto, liberandosi dai vincoli di Riforma Agraria.

In tal caso l'ESA delibererà per autorizzare il Conservatore dei RR.II. alla cancellazione dei vincoli di Riforma agraria posti al margine della trascrizione.

Nel caso di mancato rispetto dei vincoli l'ESA è tenuto ad attivare le procedure per il rientro del bene nella propria disponibilità ed il successivo inserimento alla "Banca della terra di Sicilia".

La l.r. 33/68 dà la possibilità agli assegnatari di anticipare i tempi per l'affrancazione dei vincoli di Riforma agraria, infatti trascorsi tre anni dall'immissione in possesso, l'assegnatario può riscattare le annualità residue stabilite con l'atto di assegnazione. L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di immissione in possesso dell'assegnatario o dall'avente causa e che lo stesso abbia adempiuto agli obblighi essenziali di coltivazione.



IL SEGRETARIO

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

In tal caso, come previsto dall'art.2 della l.r. 33/68, il prezzo di riscatto è costituito dai due terzi dell'indennità dovuta e può essere pagata anche in rate annuali entro il termine di 10 anni.

Per il periodo di dieci anni a decorrere dalla data del riscatto il fondo è soggetto a vincolo di indivisibilità per la vendita, con diritto di prelazione per i confinanti.

Le somme derivanti dall'assegnazione dei predetti lotti, sono riversate dall'ESA entro quindici giorni dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.

L'ESA continuerà a monitorare e vigilare sul rispetto degli adempimenti degli assegnatari.

4. Procedure per l'assegnazione

L'istanza in carta libera dovrà essere presentata, ai sensi dell'art 20 della l.r. 5/2014, all'ufficio ESA competente per territorio. All'istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione che attesti il possesso dei requisiti, o l'autocertificazione come previsto dal testo unico della documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.), a tal fine potranno essere utilizzati gli schemi appositamente predisposti e pubblicati sui siti istituzionali dell'ESA e dell'Assessorato.

Istanza, documentazione ed altre comunicazioni possono essere presentate direttamente o con raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche di comunicazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.

L'ESA, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvederà a verificare i requisiti ed effettuare tutti i controlli necessari per l'assegnazione dei lotti e, completati gli accertamenti, procederà a trasmettere la deliberazione di assegnazione, con allegato schema di decreto, all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che provvederà ad emettere il DDG di assegnazione.

Il decreto di assegnazione, firmato dal Dirigente generale, verrà trasmesso all'E.S.A. per i relativi adempimenti fiscali (registrazione e trascrizione) e per la consegna del lotto, previa stipula del verbale di consegna



IL SEGRETARIO

nel quale devono essere espressamente indicati patti e obblighi che regolano le condizioni di assegnazione.

5. Tariffe di assegnazione.

Per individuare il corrispettivo a carico degli assegnatari che presentano istanza ai sensi dell'art 20 della l.r. 5/2014, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 16.6.93, in base a cui l'indennità deve essere ancorata non ad un valore astratto, ma a quello che deriva dalle caratteristiche del suolo, dalla sua natura economica, quindi dalla sua natura agricola o edificatoria, ed in ossequio al principio di fondo più volte affermato dai giudici della Corte Costituzionale secondo cui l'indennità di espropriazione non può essere meramente simbolica o irrisoria, ma deve essere congrua, seria ed adeguata, si ravvisa l'opportunità di calcolare il corrispettivo applicando le disposizioni contenute nell'art 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Il corrispettivo che gli assegnatari sono tenuti a pagare sarà pertanto calcolato per ettaro e qualità colturale risultante alla data di prima concessione del terreno, utilizzando i valori stabiliti dalle apposite commissioni provinciali, pubblicati periodicamente sulla G.U.R.S. (Valori Agricoli Medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, stabiliti annualmente con Decreto dell'Assessorato dei lavori pubblici) e pubblicati sulla G.U.R.S.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti fino al quarto grado, ed in mancanza, il coniuge, in caso contrario il terreno rientra nella disponibilità dell'ESA.

Qualora il corrispettivo sia già stato pagato per almeno il 50% i discendenti hanno diritto a formulare la richiesta di riscatto e, pagata la quota residua, alla cancellazione dei vincoli di Riforma agraria.

Nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 20, i terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricolo originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti aventi titolo, al valore di mercato stimato dall'Ente competente all'attuazione legge regionale 27 dicembre 1950 n. 104 e s.m.i.




IL SEGRETARIO

5

DELIBERAZIONE N. 197 DEL 10/8/2015 ALLEGATO A PAG 7

Le domande di assegnazione e/o riscatto presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 5/2014 sono assoggettate ai parametri tariffari già definiti alla data di assegnazione e/o riscatto.

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si rinvia alla vigente normativa sulla riforma agraria di cui alla l.r. 104/1950 e s.m.i.



IL SEGRETARIO